

LA IDENTIFICAZIONE DEL BENEFICIARIO

NEL TESTAMENTO.

di Alessio Paradiso.

I

L'argomento sembra banale ma non lo è così tanto.

Lo studio ha per oggetto le modalità di determinazione della certezza della identità di un soggetto beneficiario di un lascito testamentario.

Il fatto.

Il testatore ha nominato beneficiario di un lascito il signor "M.R.", ed ha indicato la data di nascita.

Nel testamento la data di nascita di "M.R." è diversa rispetto a quella effettiva.

L'indicazione del beneficiario non è precisa ma contiene un elemento esatto, il nome, e uno sbagliato, la data di nascita.

Il quesito.

Si tratta di stabilire se l'indicazione della data di nascita (giusta o sbagliata) sia rilevante ai fini della individuazione del soggetto beneficiario, oppure se la disposizione in favore di un beneficiario è valida anche se la data di nascita del medesimo è stata indicata erroneamente.

D'altra parte è anche utile verificare se sia rilevante ai fini della esatta determinazione del beneficiario l'indicazione della data, oppure è sufficiente l'indicazione del solo nome.

II

I riferimenti per l'analisi sono:

- 1) la legge,
- 2) la dottrina,
- 3) la giurisprudenza.

Il tema non è però, e per quanto in seguito specificato, stabilire se esista o meno un altro "M.R." che sia nato nella data indicata dal testatore, per decidere se il lascito in favore di "M.R." sia valido oppure no, ma, al contrario, è stabilire se il testatore abbia voluto beneficiare (quel) "M.R." anche se ha indicato una data di nascita diversa da quella effettiva: bisogna ricostruire la volontà del de cuius.

Ai fini della ricostruzione teorica è necessario verificare se il dato testuale (erroneo solo per la data di nascita) possa essere comunque ritenuto valido perché indica in maniera inequivoca la volontà del testatore.

Lo studio dunque riguarda l'indagine della volontà del testatore e le modalità di ricostruzione e accertamento.

La legge.

Gli articoli di riferimento sono l'art. 625 c.c. e l'art. 628 c.c..

L'art. 625 dispone quanto segue:

"Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare."

La ratio legis dell'art. 625 c.c. è quella della prevalenza della volontà testamentaria su ciò che è stato dichiarato nel testamento, e quindi la disposizione prevede che se vi è divergenza tra ciò che il testatore voleva e ciò che ha dichiarato nel testamento, prevale l'aspetto volitivo sul dichiarato.

Il legislatore, utilizzando l'avverbio "altrimenti", legittima la massima libertà nella ricostruzione della

volontà testamentaria.

Non ci sono vincoli, ogni elemento di qualsiasi natura o specie è dunque utile a ricostruire la volontà del testatore.

E' dunque la legge stessa che non pone limiti alla determinazione dei mezzi di prova che possono essere forniti per accertare l'identità del beneficiario, anche se erroneamente indicato.

L'art. 628 dispone quanto segue:

"È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata".

Il legislatore prevede la nullità della disposizione per la sola ipotesi in cui il soggetto beneficiario non sia in alcun modo determinabile.

La disposizione in favore del beneficiario non è dunque nulla (articolo 628 c.c.) se il beneficiario è comunque determinabile.

La norma in oggetto non prescrive la assoluta certezza del beneficiario ai fini della validità della disposizione ma il requisito della determinabilità, e tale elemento può essere acquisito senza limiti di prova.

E' sufficiente, per la validità della disposizione

testamentaria, che la persona del destinatario possa determinarsi con criteri oggettivi.

La dottrina.

Mengoni, decano ed esponente della materia successoria, precisa che, ai fini della determinazione del beneficiario, prevale la "volontà effettiva" sulla dichiarazione (che può essere errata), quindi se il beneficiario è stato erroneamente indicato, la disposizione ha comunque effetto se risulta la volontà testamentaria anche con qualsiasi altro elemento.

Tale assunto si riferisce in generale a tutte le ipotesi in cui il testatore versi in errore e il beneficiario sia stato erroneamente indicato.

Siamo ad un livello decisamente superiore rispetto all'errore che riguarda soltanto la data di nascita, mentre invece il nome è esatto.

Così, se è valida la disposizione in cui è stato indicato erroneamente il beneficiario, a maggior ragione lo sarà quella dove l'errore è (solo...si fa per dire) la data.

Altra autorevole dottrina (Capozzi, Successioni e donazioni, Giuffrè Editore, tomo I, pagg. 397 e ss) scrive che al fine di determinare l'esatta identità del

beneficiario può farsi ricorso a tutti i mezzi di prova,

inclusi

- scritti fuori dal testamento

- prove testimoniali

- dichiarazioni rese

- presunzione semplici (Art. 2.729 c.c.).

Ancora altra dottrina (Busani, la successione mortis causa, Wolters Kluwer, pag.885) precisa che per istituire un soggetto erede o legatario è sufficiente che il testatore designi in modo incontrovertibile chi vuole designare.

Inoltre, la chiamata all'eredità o al legato può ben essere valida con il solo nome e cognome.

Da questa affermazione deriva che eventuali altri elementi indicati dal testatore non sono essenziali ai fini della determinabilità del beneficiario, stante la rilevanza dei soli nome e cognome.

La conseguenza è che se gli (ulteriori) elementi non sono essenziali, nell'ipotesi in cui gli stessi siano stati erroneamente indicati dal testatore, il loro errore non rileva ai fini della determinabilità del beneficiario.

La chiamata è valida per il solo fatto che vengono indicati il nome e il cognome.

La data di nascita o il luogo di nascita sono

elementi accessori alla determinazione del chiamato, che non sempre sono conosciuti o conosciuti correttamente dal testatore.

Se il testatore conosce un solo "M.R." (e non altri) e nel testamento indica "M.R." con una data di nascita sbagliata, il dato rilevante sarà il nome/cognome e non certo la data di nascita (elemento non essenziale); d'altra parte non è nemmeno ipotizzabile che il testatore abbia voluto beneficiare un soggetto che nemmeno conosceva, perché questo sarebbe contro la volontà del testatore stesso.

Infatti ragionando per assurdo e ammettendo che sia beneficiario "M.R." con la data sbagliata, avremmo che riceverebbe un lascito un soggetto da un altro soggetto (testatore) che nemmeno conosce.

Ma ad ammettere tale circostanza e cioè se si considerasse beneficiario il signor "M.R." non conosciuto, da una parte come detto, si darebbe seguito a ciò che non corrisponde proprio alla volontà del testatore, e dall'altra si violerebbe il disposto normativo di cui all'art. 625 c.c. la cui ratio legis (pacifica in dottrina e giurisprudenza) è quella della prevalenza della volontà testamentaria sul dichiarato.

In breve, se il testatore ad esempio nomina
legatario

"M.R." nato a Salonicco il 20.12.1920 (luogo e data di
nascita sbagliati),

ma di fatto

egli conosce un solo "M.R.", che è nato a Torino il
20.02.1980,

la disposizione ha comunque effetto in favore del signor
"M.R." che non è nato a Salonicco perché destinatario della
disposizione può essere uno solo e cioè il signor "M.R."
dallo stesso conosciuto, quello nato a Torino per intenderci.

Ancora, e anche se esistesse un signor "M.R." che è
nato a Salonicco il 20.12.1920 ma non è conosciuto dal
testatore non sarebbe lo stesso beneficiario perché non
conosciuto dal testatore e perchè così non vuole il
testatore stesso.

Pertanto l'indicazione della data di nascita del
beneficiario diventa irrilevante secondo le prescrizioni
degli articoli 625 e 628 c.c., che hanno valenza

- positiva, nel senso che indicano i requisiti che la
designazione deve contenere,
e

- negativa, nel senso che indicano ciò che non è necessario
indicare perché la chiamata sia valida;

in definitiva ciò che conta è la determinabilità

del soggetto beneficiario, e non la sua precisa e puntuale indicazione.

Il beneficiario, per dimostrare di essere il destinatario del lascito, potrà servirsi di elementi probanti senza alcun limite per affermare la propria qualità.

L'indicazione della data di nascita, non essendo essenziale ai fini della riconoscibilità, è ultronea e pertanto anche se è errata, **non inficia di per se' la designazione di legatario proprio perché è sufficiente che sia indicato in maniera inequivoca con il nome e il cognome il beneficiario, e che da altre circostanze sia chiaro che egli sia la persona designata.**

In sostanza il punto è non tanto discutere se la data di nascita sia o meno esatta, quanto la possibilità di determinare il soggetto beneficiario che per come visto secondo la migliore dottrina può e deve essere determinato con elementi certi che possono essere ricavati con vari strumenti di prova, senza limiti.

La giurisprudenza.

La Cass. 19.01.1985 n. 141 (in rep. Foro it, 1985 voce successione ereditaria n.74) ha affermato che l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto

a quella contrattuale, da una più intensa ricerca della volontà concreta del testatore e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi estrinseci, per modo che la identificazione della persona onorata fatta in maniera imprecisa non rende nulla la disposizione quando sia possibile altrimenti determinare in modo serio la persona che il testatore ha voluto beneficiare.

Secondo la Cassazione, sezione II civile, sentenza n.8899 dell'11.04.2013:

"In tema di successioni testamentarie, a norma degli artt. 625 e 628 c.c., l'indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell'erede o del legatario."

Il caso affrontato dal Supremo Collegio era addirittura più complicato di quello in oggetto, perché vi erano più chiamati con lo stesso nome, e il Collegio ha così risolto:

"Non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore di persona indicata nella scheda con riferimento al solo nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile

rimuovere in via interpretativa l'incompletezza della disposizione e l'incertezza causata da tale omonimia, anche attraverso l'utilizzo di elementi specificativi esterni all'atto, valorizzando l'effettiva volontà del testatore".

Ancora, La Cassazione, sezione II civile, con la sentenza n.16.079 del 28.07.2020 ha enunciato il principio per cui la disposizione è valida "....non solo quando la disposizione è dettata in favore di soggetti nominativamente indicati, ma anche nel caso in cui i beneficiari siano comunque determinabili, in base a indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché a quelle ad essa estrinseche, come la cultura, la mentalità, l'ambiente di vita del testatore, improntando l'interpretazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall'art.1.367 c.c., da ritenersi applicabile anche in via testamentaria".

Conclusione

Come si è visto la legge e la dottrina non pongono limiti ai mezzi di prova, così è possibile utilizzare ogni strumento che possa confermare la volontà del testatore.

La Giurisprudenza è sicuramente favorevole a far sì che una

disposizione testamentaria produce i suoi effetti piuttosto
che cada nel nulla.

Buon testamento a tutti!